

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della II Commissione permanente

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO, AFFARI EUROPEI E
INTERNAZIONALI, SETTORE PRIMARIO

(Seduta del 24 marzo 2022)

Relatore di maggioranza: GIACOMO ROSSI

Relatore di minoranza: ANTONIO MASTROVINCENTO

sulla proposta di legge n. 84

a iniziativa dei Consiglieri Rossi, Marinelli, Latini, Ciccioli, Marcozzi

presentata in data 12 novembre 2021

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL CAVALLO DEL CATRIA

Testo proposto**Art. 1***(Finalità e obiettivi)*

1. La Regione tutela e valorizza il cavallo del Catria, quale unica razza equina tipica marchigiana, originaria del Monte Catria e della dorsale appenninica circostante, anche al fine di sostenerne l'aumento della popolazione e il miglioramento della razza.

2. Per le finalità di questa legge è istituito un "Centro di monitoraggio e di valorizzazione della razza del cavallo del Catria", con sede presso il Comune di Cantiano.

3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'individuazione del soggetto gestore del Centro di cui al comma 2.

Art. 2*(Conservazione e diffusione del cavallo del Catria)*

1. La Regione promuove azioni volte alla conservazione e alla diffusione del cavallo del Catria, previo confronto con le associazioni di allevatori della razza.

Art. 3*(Programmazione ed iniziative regionali)*

1. Gli interventi previsti da questa legge sono coordinati con quelli contenuti nel Piano settoriale di intervento previsto dalla legge regionale 3 giugno 2003, n. 12 (Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano), in quanto compatibili.

2. Nell'ambito del piano triennale del turismo previsto dalla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9, (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), la Giunta regionale può prevedere interventi a sostegno dell'ippoturismo, della realizzazione di ippovie e delle attività sportive equestri che prevedono l'utilizzo del cavallo del Catria.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, approva il programma annuale delle iniziative concernenti, in particolare:

- a) la diffusione delle tradizioni popolari e culturali connesse con la valorizzazione del cavallo del Catria;
- b) la conoscenza delle caratteristiche proprie di questa razza, la sua promozione e conservazione;

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1***(Finalità e obiettivi)**Identico***Art. 2***(Conservazione e diffusione del cavallo del Catria)*

1. La Regione promuove azioni volte alla conservazione e alla diffusione del cavallo del Catria, previo confronto con le associazioni di allevatori della razza **e con le organizzazioni professionali agricole**.

Art. 3*(Programmazione ed iniziative regionali)**Identico*

c) la presenza a fiere di settore, a manifestazioni turistiche, sportive e di giochi storici.

Art. 4

(Interventi a favore delle persone con disabilità)

1. La Regione promuove le attività di ippoterapia nelle aree e negli allevamenti della razza del cavallo del Catria, al fine del recupero e del sostegno terapeutico per soggetti diversamente abili o persone che beneficiano di questa particolare terapia.

Art. 5

(Promozione dell'immagine del cavallo del Catria)

1. La Giunta regionale individua il logo "Cavallo del Catria", disciplinandone l'assegnazione e l'utilizzo.

2. Presso la struttura regionale competente in materia di zootecnia è istituito l'elenco regionale degli allevatori del cavallo del Catria, facendo riferimento all'elenco detenuto dall'ANACRHA (Associazione nazionale allevatori cavallo Haflinger Italia), nonché di tutti i soggetti che utilizzano il logo di cui al comma 1 e degli operatori che conducono attività con il cavallo del Catria.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata per l'anno 2022 la spesa complessiva di euro 12.000,00.

2. Per gli esercizi successivi, all'autorizzazione delle spese previste da questa legge si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

3. Alla copertura della spesa indicata al comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 1, Programma 03, per euro 12.000,00.

Art. 4

(Interventi a favore delle persone con disabilità)

Identico

Art. 5

(Promozione dell'immagine del cavallo del Catria)

1. *Identico*

2. Presso la struttura regionale competente in materia di zootecnia è istituito l'elenco regionale degli allevatori del cavallo del Catria, facendo riferimento all'elenco detenuto dall'ANACRHA (~~Associazione nazionale allevatori cavallo Haflinger Italia~~) **dall'Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Equine ed Asinine Italiane – ANAREAI**, nonché di tutti i soggetti che utilizzano il logo di cui al comma 1 e degli operatori che conducono attività con il cavallo del Catria.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1 Al finanziamento degli interventi previsti da questa legge concorrono risorse regionali, statali ed europee in quanto compatibili.

2 Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge, è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 12.000,00 a carico della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1; per gli anni successivi le spese sono autorizzate con legge regionale di approvazione dei rispettivi bilanci.

3 Alla copertura della spesa autorizzata al comma 2 si provvede, per l'anno 2022, mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.

4 La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.